

**ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE**

Seconda sessione anno 2013

SEMINARIO PER GLI ABILITANDI

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

L'assicurazione professionale obbligatoria

Sede: Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania
Catania, 06/12/2013

GaetanoFede
Consiglio Nazionale Ingegneri

1



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (ART.5 DPR 137/2012)

RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA DAL 15 AGOSTO 2013

- *Il professionista è tenuto a stipulare, (...) idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, (...). Il professionista deve rendere noti al cliente(...) gli estremi della polizza professionale (...).*
- *La violazione (...) costituisce illecito disciplinare.*
- *Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive (...), l'obbligo di assicurazione (...) **acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.***

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (ART.5)

- LE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE COPRONO I DANNI ARRECATI A TERZI A SEGUITO DI **ERRORI ED OMISSIONI** NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI.
- IL LORO SCOPO PRINCIPALE E' LA **TUTELA** DEL COMMITTENTE – UTENTE.

LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI

Iscrivorsi a un albo professionale vuol dire:
svolgere una peculiare funzione con
specifiche responsabilità
che possono essere:

- RESPONSABILITÀ CIVILE;
- RESPONSABILITA' PENALE;
- RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.

LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI

RESPONSABILITÀ CIVILE

- **(Contrattuale)**: Questa responsabilità scatta anche se si viola un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e ingegnere);
- **(Extracontrattuale)**: Se dal comportamento dell'ingegnere deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno.

Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro.

Se l'edificio crolla per colpa dell'ingegnere Egli risponde:

- al **committente** per errore progettuale e/o nella D.L. (**responsabilità contrattuale**);
- nei confronti dei **vicini** che hanno subito danni dal crollo (**responsabilità extracontrattuale**);
- nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

5

LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI

- **RESPONSABILITA' PENALE**

Consequente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali.

Ad esempio:

- omicidio colposo per il crollo di un edificio;
- abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori;
- false dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni.

In ambito penale, l'unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la **tutela legale**.

LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI

- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso ignorata;

Si tratta soprattutto di **responsabilità per danno erariale**.

L'ingegnere **può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.**

Riguarda essenzialmente:

- i liberi professionisti Direttori dei Lavori;
- i Pubblici Dipendenti, solo in caso di dolo o colpa grave.

Nei confronti dei terzi danneggiati risponde La Pubblica Amministrazione che ha facoltà di rivalersi sul professionista, libero o dipendente.

7

LA CONDOTTA DELL'INGEGNERE

IL PROFESSIONISTA CON L'INCARICO ASSUME OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA'

LE OBBLIGAZIONI POSSONO ESSERE:

- DI **MEZZI**
- DI **RISULTATO**

LA CONDOTTA DELL'INGEGNERE

- **Obbligazioni di mezzi:** quelle in cui il professionista presta diligentemente la propria opera **per raggiungere** il risultato, ma non necessariamente lo consegue, perché può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti da lui.
- **Obbligazioni di risultato:** quelle in cui la prestazione è costituita proprio dal risultato. In questo caso si **configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto**, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.

9

LA CONDOTTA DELL'INGEGNERE

Esistono, però, molti esempi di in cui
i confini tra i tipi di responsabilità si assottigliano

Cassazione (C.Civ., Sez. II, 3.9.2008, n.22129) ha statuito che *“La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato **non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista**. Pertanto, tale distinzione è *ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: **il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista** se è conseguenza di suoi **errori** commessi nella formazione dell’elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate”*. **10***

LA CONDOTTA DELL'INGEGNERE

DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA

Specificità della “diligenza professionale” rispetto alla “diligenza del buon padre di famiglia”

- Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche

DIVERSE DA QUELLE DELL'UOMO COMUNE.

Proprio in virtù di ciò gli viene commissionata la prestazione;

- La diligenza richiesta al professionista non è solo quella **ordinaria** del buon padre di famiglia ma è la **diligenza professionale** commisurata all'attività esercitata.

- Se la prestazione prevede la «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» la legge (art. 2236 c.c.) **prevede un'attenuazione della normale responsabilità**, nel senso che il professionista è tenuto al **risarcimento** del danno unicamente **per dolo o colpa grave**.

- La prova della particolare difficoltà tecnica è a carico del professionista.

11

LA RC PROFESSIONALE

- Sono almeno **100 mila** su una platea di **236.000** gli ingegneri (liberi professionisti full time o part-time) interessati dalla stipula della polizza;
- Sono, infatti, **esclusi dall'obbligo di stipula**, secondo la nota del Centro Studi, *L'estensione dell'obbligo di assicurazione agli iscritti all'Ordine degli ingegneri* :
 - gli ingegneri assunti dalle pubbliche amministrazioni che esercitano la professione **esclusivamente** per conto dell'amministrazione;
 - gli ingegneri che esercitano **alle dipendenze** di un datore di lavoro privato (senza apposizione di firma).

L'ATTIVITA' A SUPPORTO DEGLI ISCRITTI

Il Centro Studi, su indicazione del Cni, ha esaminato nel dettaglio le **caratteristiche** delle polizze inviate dai principali broker e compagnie assicurative.

6 prodotti assicurativi sono risultati conformi alle indicazioni e ai requisiti minimi contenuti:

1) nel vademecum (c.r.357), sempre a cura del Centro Studi (*Prime indicazioni per orientare gli iscritti all'Albo degli ingegneri che svolgono attività professionale alla scelta della polizza di responsabilità civile (....)*)

2) nel quaderno 134/2012 del Centro Studi (*L'assicurazione professionale dell'ingegnere*)

L'ATTIVITA' A SUPPORTO DEGLI ISCRITTI

- Le 6 polizze «idonee» (AEC; AON; ConsulBroker; Gava Broker; Link Broker; Marsh) sono state poi sintetizzate in una **tabella comparativa** che funge da griglia di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato;
- E' stato avviato un servizio di risposta alle Domande più frequenti (**Faq**) a disposizione degli ingegneri e anche degli altri professionisti;

LA TABELLA COMPARATIVA

La tabella comparativa riassume:

- Le **principali caratteristiche** delle polizze (modalità di sottoscrizione; garanzie prestate; estensione territoriale; retroattività; postuma; sottolimiti; massimale; franchigia; gestione sinistri; ecc..)
- I **premi assicurativi** proposti dalle compagnie calcolati sulla base di fatturato e massimale

LE CONDIZIONI ESSENZIALI DELLE POLIZZE

Le **condizioni essenziali** della copertura assicurativa, individuate dal Centro Studi Cni, sono:

- La previsione dei danni **patrimoniali** e dei danni di natura **non patrimoniale**;
- L'introduzione **dell'ultrattività** della garanzia, per gli assicurati che cessino l'attività;
- La previsione di una **retroattività**;
- La previsione di **massimali minimi obbligatori**, tarati per fasce di **fatturato**, attività e tipologia di prestazione professionale;

I PREMI ASSICURATIVI

I premi sono compresi tra:

i **161€** annui per un fatturato di **25.000**
euro ed un massimale di 250.000

e gli **8.200€** per un fatturato di **500 mila**
e un massimale di 5 milioni

LE FAQ

- Sono giunte ad oggi oltre 300 **domande** da parte di iscritti agli Albi tecnici (ingegneri soprattutto, ma anche geometri e architetti)
- Le risposte alle Faq (presenti sul sito del Cni e Centro Studi) in aggiornamento quasi quotidiano, hanno avuto ad oggi **circa 25.000** accessi nel solo sito del Centro Studi.
- Sono divise nelle seguenti **aree tematiche**, che coprono tutti gli ambiti e le modalità in cui si declina la professione:
 - Collaboratori società di ingegneria e professionisti;
 - Dipendenti e collaboratori imprese private;
 - Dipendenti pubblici;
 - Soci società di ingegneria, professionisti e studi;
 - Liberi professionisti

LE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE

Le **principali criticità** emerse dall'analisi delle Faq, riguardano:

1) I dubbi circa l'estensione dell'obbligo assicurativo alle seguenti tipologie di iscritti:

- collaboratori** di studi/società di ingegneria che non appongono alcuna firma nei loro elaborati;
- dipendenti** (pubblici o privati) che firmano i progetti ma non hanno rapporti diretti con la clientela;
- dipendenti** (pubblici o privati) che svolgono attività diverse dalla libera professione (docenza, consulenza..);
- dipendenti pubblici** che operano nel campo dei lavori pubblici;
- soci delle società di ingegneria** «gestite» da un direttore tecnico che firma gli elaborati o **soci di studi associati** che hanno stipulato una polizza «collettiva»

LE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE

2) Gli iscritti agli Albi, soprattutto **Ingegneri dell'informazione**, che svolgono **attività non riservate** lamentano:

- a) il valore dell'obbligo di stipula solo per loro e non anche per gli altri operatori «non iscritti» presenti nello stesso mercato;
- b) una grande difficoltà nel trovare polizze specifiche;

3) I **professionisti** che operano nelle regioni **del Sud** lamentano una scarsa presenza nel territorio di operatori delle compagnie che offrono le polizze «idonee» con cui poter avere un confronto diretto;

4) Alcuni ingegneri con incidentalità pregressa lamentano **l'impossibilità di stipulare** una qualsivoglia polizza e di poter così continuare ad esercitare l'attività professionale.



Grazie per l'attenzione

**In bocca al lupo per gli esami
e per la vostra carriera
professionale!**